Francesco Pesci

Procuratore Speciale della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova Progetti e Costruzioni, area Toscana - Umbria c/o Sala delle Assemblee dei Testimoni di Geova di Prato

Tel.: 335 7492751 Email: fpesci@jw.org

17 giugno 2020

Al Signor Sindaco del Comune di Pelago

La Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, con sede in Roma, Via della Bufalotta 1281, ente di culto riconosciuto dallo Stato con D.P.R. 31 ottobre 1986, n. 783, istituzionalmente competente ai sensi dell'art. 57 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, nella persona del procuratore speciale incaricato, sig. Francesco Pesci, nato a Genova (GE), il 14/10/1972, (giusta procura speciale che si allega in copia)

premesso che

- nell'ambito del territorio locale è presente da alcuni decenni una nutrita comunità di Testimoni di Geova composta da cittadini aderenti, simpatizzanti e interessati che partecipano alle riunioni religiose organizzate settimanalmente ed alle altre ed alle attività della confessione. Da ciò emerge l'esigenza di garantire un luogo adeguato dove sia possibile riunirsi per esercitare liberamente il culto, così come garantito dalla stessa Costituzione (art. 19 Cost.);
- per la locale comunità dei Testimoni di Geova è divenuta urgente ed indifferibile la necessità di disporre entro breve termine di un'adeguata struttura per l'esercizio del culto e del diritto costituzionale di riunione e associazione (artt. 17 e 18 Cost.);
- la scrivente organizzazione religiosa non persegue in alcun modo scopi lucrativi ma unicamente scopi statutari di culto, di religione e di istruzione biblica;
- L'edilizia di culto è disciplinata dal diritto comune in materia di edilizia ed urbanistica, a livello nazionale con il DPR 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", ed in materia di opere di Urbanizzazione Secondaria, nella cui categoria rientrano le attrezzature religiose (art. I del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, art. 10 della L. 18 Aprile 1962 n. 167, artt. 35 e 44 della L. 22 ottobre 1971 n. 865), e prevede che i Comuni concedano agli enti religiosi che ne facciano richiesta aree per la realizzazione di edifici di culto;
- La Normativa della Regione Toscana ed in particolare al **Titolo IV Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio Capo II Art. 62 della L.R. 10 novembre 2014 n. 65**, impegna i Comuni all'adozione di atti di pianificazione che favoriscano, insieme ad altre cose, un miglioramento della qualità degli insediamenti attraverso la dotazione di strutture e servizi essenziali, fra cui anche attrezzature di interesse comune quali chiese ed altri edifici religiosi, così come definiti dal comma 5 lettera e) dello stesso articolo;

17 giugno 2020 Pagina 2

- l'articolo 6 comma 6.1.1 lettera c. del Regolamento Edilizio del Comune di Pelago prevede la possibilità di rilascio di permesso a costruire per 'la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal Comune'

- per quanto attiene la classificazione degli edifici della Congregazione Cristiana si precisa ove servisse, che già varie sentenze hanno sancito l'appartenenza di tali edificazioni alle opere di Urbanizzazione Secondaria. (Vedi Consiglio di Stato sez. V, 1 giugno 1992, n. 489: "La costruzione di un centro religioso dell'Associazione Italiana dei Testimoni di Geova costituisce un'opera di urbanizzazione secondaria ai sensi della L. 18/4/62 n. 167 (art. 4, comma 2, lett. e), come modificata dalla L. 22/10/71 n. 865 (art. 44), indipendentemente dalla sua attinenza, sotto il profilo delle dimensioni, al quartiere nel quale sorge. T.A.R. Veneto sez. II, 11 maggio 1987 n. 401: "La costruzione di un edificio di culto della religione dei Testimoni di Geova costituisce un'opera di urbanizzazione secondaria, secondo la classificazione di cui alla L. 29/9/64 n. 847, ossia un edificio religioso, e ciò anche a prescindere dalla natura del soggetto richiedente);
- Si cita in ultimo anche la sentenza 27 novembre 2010, n. 8298 del Consiglio di Stato che ha affermato che: "Rientra tra i compiti degli enti territoriali provvedere a che sia consentito a tutte le confessioni religiose di poter liberamente esplicare la loro attività, anche individuando aree idonee ad accogliere i rispettivi fedeli. I Comuni pertanto non possono sottrarsi dal dare ascolto alle eventuali richieste delle confessioni religiose che mirino a dare un contenuto sostanziale effettivo al diritto del libero esercizio garantito a livello costituzionale, non solo nel momento attuativo, ma anche nella precedente fase di pianificazione delle modalità di utilizzo del territorio."

presenta formale richiesta alla S.V.

per l'identificazione di un'area di almeno mq. 2.000, destinata a servizi, che consentano la realizzazione del proprio edificio di culto, preferibilmente nel raggio del territorio della frazione di San Francesco.

Nell'eventualità che non fosse disponibile l'area nella modalità sopra descritta, voglia l'Amministrazione interpellata, proporre soluzioni alternative al fine di identificare quanto richiesto.

Viste le disposizioni di legge e l'inderogabile necessità di soddisfare un interesse pubblico e considerato l'urgente bisogno della comunità dei Testimoni di Geova di poter disporre di locali idonei alle proprie adunanze cristiane, si attende un positivo e sollecito riscontro alla presente istanza.

Si porgono distinti saluti.

